ALLA BELIBERAZIONE C. C.n. 7 del 28,02 2005

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA Provincia di Novara

Regolamento POLIZIA RURALE

CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art.1

Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art2

Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione relativa in genere alla cultura agraria e alla vita sociale nelle campagne.

Art.3

Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco o Suo delegato, tramite volontari in possesso dei necessari requisiti e/o a mezzo di ufficiali e agenti della polizia municipale nonchè di ufficiali e agenti della forza pubblica, del Corpo Forestale statale e regionale a norma delle disposizioni vigenti.

Art.4

Ordinanze

Le ordinanze in materia di polizia rurale, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II PASCOLO

Art. 5

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad impedire lo sbandamento, danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti. Nei boschi e nei terreni pascolivi contigui ai boschi è vietato l'esercizio del pascolo senza custodi.

Art.6

Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta è vietato su terreni demaniali comunali, lungo i cigli delle strade, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario, a meno che il proprietario del fondo sia presente.

I pastori, entro due giorni dall'arrivo nel Comune, devono dichiarare all'Ufficio di Polizia Municipale presso quale fondo hanno fissato la loro dimora, il terreno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

Art. 7

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli arti. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge e comunque con sanzione amministrativa prevista dall'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 8

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art.9

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne, dalle 22,00 alle 06,00 il pernottamento è permesso nei soli fondi chiusi o comunque recintati con idonei mezzi.

CAPO III CASE COLONICHE

Art. 10

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art. 11

Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante autorizzati da VV.FF. e UTIF, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni dei regolamenti di igiene e sanità e le prescrizioni indicate nelle leggi specifiche in materia di igiene.

I pavimenti devono essere tutti in buone condizioni di costruzione e di manutenzione al fine di rendere possibile la pulizia indispensabile. Le pareti devono essere intonacate ed imbiancate per facilitare la pulizia e le eventuali disinfezioni. I camini devono essere in condizioni tali che il fumo non permanga nei locali.

Le case coloniche infine devono avere aperture sufficienti onde rendere chiari ed aerabili i locali; le porte e le finestre devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di chiusura.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 12

Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

I fienili debbono essere posti a non meno di mt.5 di distanza dalle case coloniche.

Art. 13

Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 14

Incanalamento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da realizzare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 15

Servizi igienici

Ogni casa deve essere fornita di adeguati servizi igienici.

Qualora la rete fognaria sia a distanza superiore a 100 mt dalla casa colonica, è ammessa la realizzazione di fosse biologiche, purché le condutture afferenti siano realizzate in adeguato materiale impermeabile.

Sono proibite le latrine, formate da ripari mobili o da recinti di fascine.

Art. 16

Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 17

Concimaie

Le concimaie per la raccolta del letame devono essere realizzate con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua e poste almeno a 50 mt. dalle abitazioni.

Art. 18

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, possono essere lasciati liberi, purché in presenza di adeguata cinta di recinzione.

CAPO IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 19

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque provenienti da fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.

E' altresì vietata l'esecuzione di qualunque opera tale da recare danno ai terreni vicini, alle strade, ai fossi e ai canali.

Art. 20

Spurgo di fossi e canali

I fossi o i canali sottoposti a servitù di scolo devono essere mantenuti costantemente puliti e liberi al fine di consentire, sempre e comunque, il regolare deflusso delle acque, a cura e spese dei proprietari dei terreni anche limitrofi, dei frontisti, dei consortisti e dei titolari di servitù di passaggio.

In caso di inadempienza degli obbligati, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicabilità della sanzione per la violazione accertata.

Art. 21

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine del fondo si deve osservare una distanza, dal confine stesso, uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Salvo diverso accordo tra i confinanti, per la messa a dimora di alberi ad alto fusto lungo il confine delle proprietà private non latistanti a strada, deve osservarsi la distanza di metri sei dalla linea del confine stesso; se latistanti a strada pubblica o privata deve osservarsi obbligatoriamente la distanza di metri sei.

Per gli alberi di altezza non superiore a tre metri l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non superiore a metri due e mezzo dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Art. 22

Delimitazioni dei terreni

E' vietato delimitare i terreni di proprietà che abbiano affaccio su strade pubbliche e private, con paletti infissi direttamente nel terreno o con materiale di deposito, che possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

In tali casi è consentita, esclusivamente, la posa di paletti, catarifrangenti e a norma di legge, ad almeno un metro dalla sede stradale.

Art. 23

Recisioni di rami protesi e radici

Salvo le prescrizioni del e.d.s. e del regolamento di esecuzione e di attuazione, i proprietari di fondi sono obbligati a tagliare i rami delle piante, che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade e, al fine di non compromettere la visibilità necessaria per la circolazione degli automezzi.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a spese del proprietario, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa.

I proprietari dei fondi sono altresì obbligati a tenere regolate le siepi vive e a provvedere a tagliare rami e radici che si protendono sul fondo del vicino.

In caso d'inottemperanza al comma precedente si applicherà soltanto la sola sanzione amministrativa.

Art. 24

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali e di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Art 25

Spigolature

Senza il consenso del proprietario del fondo è vietato spigolare, rastrellare e raccogliere legna anche se secca.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 26

Canali ed altre opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano, le norme del regolamento del consorzio stesso, in mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

CAPO V

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALLAGRICOLTURA

Art. 27

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 193 1, n. 987 e s.m.i., contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987 e s.m.i., e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 28

Divieto della vendita di piante e sementi

E' vietato trasportare piante infestate o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 29

Cartelli per esche avvelenate

E' vietato spargere esche avvelenate nei fondi privati non protetti da recinzione.

Nei fondi privati protetti da recinzione è ammesso spargere esche avvelenate, a scopo di protezione agricola, solo dopo aver dato preventivo avviso all'Autorità comunale e a condizione che siano esposti e mantenuti, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, cartelli recanti ben visibile la scritta "zona avvelenata" o simile.

CAPO VI MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 30

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva di animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. I del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 31

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 32

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

E' vietato l'interramento di carcasse animali.

La loro eliminazione dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni del Servizio di Polizia veterinaria della competente A.S.L..

Art. 33

Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

E' vietato tenere suini in stalle per bovine lattifere.

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 34

Colture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni potrà utilizzare gli stessi sia per colture sia per allevamento di bestiame, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le norme di legge relative.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

Art. 35

Accensione di fuochi

Non si possono accendere fuochi nella campagna quando vi sia vento o vi siano condizioni di siccità eccezionali e, in ogni caso, l'accensione deve avvenire sempre con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà.

E' altresì obbligatoria la presenza di un addetto fino al completo spegnimento del fuoco.

E' vietato bruciare erbe, stoppie e simili a una distanza minore di 50 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile e, comunque, tutto nel rispetto delle norme stabilite dalla L.R. N. 32/82 e s.m. e i.

CAPO VIII SANZIONI

Art. 36

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale, dagli ufficiali ed agenti di altra forza pubblica e da coloro che fanno parte del corpo di polizia rurale.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00, ad un massimo di Euro 500,00 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 37

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 38

Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze, salvi i casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Art. 39

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore dopo la regolare pubblicazione ed i prescritti pareri obbligatori ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini precedenti o in contrasto con lo stesso.

Sommario

CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

- Art. 1 Limiti del regolamento
- Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale
- Art. 3 Organi proposti al servizio di polizia rurale
- Art. 4 Ordinanze

CAPO II PASCOLO

- Art. 5 Pascolo degli animali
- Art. 6 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 7 Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 8 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie
- Art. 9 Pascolo in ore notturne

CAPO III CASE COLONICHE

- Art. 10 Costruzione di case coloniche
- Art. 11 Igiene delle case coloniche
- Art. 12 Prevenzioni antincendio
- Art. 13 Depositi di esplosivi e infiammabili
- Art. 14 Incanalamento delle acque piovane
- Art. 15 Servizi igienici
- Art. 16 Stalle
- Art. 17 Concimaie
- Art. 18 Cani a guardia di edifici rurali

CAPO IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

- Art. 19 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 20 Spurgo di fossi e canali
- Art. 21 Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 22 Delimitazione dei terreni
- Art. 23 Recisioni di rami protesi e radici
- Art. 24 Aratura dei terreni
- Art. 25 Spigolature
- Art. 26 Canali ed altre opere consortili

CAPO V

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALLAGRICOLTURA

- Art. 27 Difesa contro le malattie delle piante Denuncia obbligatoria
- Art. 28 Divieto della vendita di piante e sementi
- Art. 29 Cartelli per esche avvelenate

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME

- Art. 30 Obbligo di denuncia
- Art. 31 Isolamento per malattie contagiose
- Art. 32 Seppellimento di animali morti
- Art. 33 Igiene degli animali nelle stalle

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

- Art. 34 Colture agrarie Limitazioni
- Art. 35 Accensione di fuochi

CAPO VIII SANZIONI

- Art. 36 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 37 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- Art. 38 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco
- Art. 39 Sequestro e custodia di cose

CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Entrata in vigore del regolamento